

REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2011 DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 1,

vista la decisione 2011/423/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, concernente misure restrittive nei confronti del Sudan e del Sudan meridionale e che abroga la posizione comune 2005/411/PESC ⁽¹⁾, adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 maggio 2005 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2005/411/PESC ⁽²⁾ concernente misure restrittive nei confronti del Sudan.
- (2) Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/423/PESC concernente misure restrittive nei confronti del Sudan e del Sudan meridionale e che abroga la posizione comune 2005/411/PESC. La decisione 2011/423/PESC ha modificato la portata delle misure restrittive imposte dall'abrogata posizione comune 2005/411/PESC.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 131/2004 ⁽³⁾.
- (4) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente all'atto della pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio è così modificato:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio, del 26 gennaio 2004, che impone talune misure restrittive nei confronti del Sudan e del Sud Sudan»;

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Sono vietati:

- a) la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica pertinente ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo in Sudan o in Sud Sudan, o destinati ad essere utilizzati in Sudan o in Sud Sudan;
- b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e l'assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso, o per la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica connessa, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo in Sudan o in Sud Sudan, o destinati ad essere utilizzati in Sudan o in Sud Sudan.»;

3) all'articolo 4, paragrafo 1, è inserita la seguente lettera:

«e) sostegno al processo di riforma del settore della sicurezza in Sud Sudan.»;

⁽¹⁾ GU L 188 del 19.7.2011, pag. 20.⁽²⁾ GU L 139 del 2.6.2005, pag. 25.⁽³⁾ GU L 21 del 28.1.2004, pag. 1.